MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

PROT. n. 0000017

Roma, 02 gennaio 2026

OGGETTO: Direttive sulle modalità di accertamento dell'idoneità per la qualificazione del Tecnico Manutentore Antincendio ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 e s.m.i. (Decreto controlli) e relativi compensi orari spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici

Il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 1° settembre 2021 e noto come "Decreto Controlli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 25 settembre 2021, ha definito i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il medesimo decreto ha inoltre disciplinato i requisiti del personale addetto alla manutenzione e le modalità per la relativa qualificazione.

Ai sensi dell'articolo 4, gli interventi di manutenzione e controllo devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, secondo procedure e programmi formativi specificati nell'allegato II. La qualifica di tecnico manutentore è rilasciata, previo superamento dell'esame, dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VVF., a seguito della valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento, in conformità con il punto 4 del citato allegato.

Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Regionale competente per territorio o, a livello centrale, dal Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, sono composte come segue:

- un dirigente con funzioni operative, in qualità di presidente;
- un ispettore o direttivo con funzioni operative, in qualità di componente;
- un ispettore o direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali, in qualità di segretario.

Dal punto di vista amministrativo, le attività di accertamento dell'idoneità sono assimilate a quelle previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e svolte dal CNVVF in applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45.

La valutazione dei requisiti deve basarsi su conoscenze, abilità e competenze riferite alla tipologia di impianto, attrezzatura o sistema per cui è richiesta la qualificazione, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'allegato II del Decreto. Le fasi dell'accertamento comprendono:

a. analisi del curriculum vitae, corredato da documentazione comprovante le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
b. prova scritta (limitata al solo "caso 1"), composta da almeno 20 domande a risposta chiusa o da almeno 6 domande a risposta aperta, finalizzata alla verifica delle conoscenze teoriche;
c. prova oral-pratica con simulazioni operative, volta a valutare non solo le competenze tecniche, ma anche le abilità relazionali e comportamentali, attraverso osservazione diretta.

Alla Commissione compete l'attribuzione del punteggio relativo al curriculum vitae e alle singole prove, secondo i criteri definiti nella Circolare DCPREV n. 19631 del 3 dicembre 2024. Il superamento delle prove comporta il riconoscimento della qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato.

L'istanza per l'accertamento deve essere presentata tramite il Portale Informatico dell'Amministrazione -sezione "Servizi al cittadino - Abilitazione tecnici manutentori qualificati" - alle Direzioni Regionali competenti o, in alternativa, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, secondo le modalità già illustrate nelle precedenti circolari.

La tariffa per l'attività di accertamento è determinata in € 116,00 per ciascuna richiesta, pari al doppio dell'importo previsto al punto C dell'allegato al Decreto Ministeriale 14 marzo 2012, in conformità a quanto disposto al punto 5.5-bis dell'allegato II al D.M. 1° settembre 2021, come modificato dal D.M. 13 settembre 2024.

Ai componenti delle Commissioni esaminatrici è riconosciuto, secondo le modalità attualmente in vigore, lo stesso compenso previsto per le commissioni incaricate del rilascio dell'attestato di idoneità al personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tutto ciò premesso, considerata la complessità delle attività richieste alla Commissione esaminatrice, comprese:

a) l'analisi della documentazione presentata ai fini dell'attribuzione del punteggio (curriculum vitae, attestati, certificazioni, esperienze formative e lavorative);
b) lo svolgimento delle prove;
c) la redazione dei verbali e degli atti di comunicazione;

nonché la necessità di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni a livello nazionale, la durata dell'esame di ciascun candidato è stabilita in 40 (quaranta) minuti complessivi.

Ai fini dell'efficace organizzazione delle sedute, ciascuna sessione d'esame dovrà comprendere un numero minimo di 5 candidati. È tuttavia consentito procedere anche con un numero inferiore, qualora necessario, per contenere i tempi di attesa e assicurare l'equità e l'efficienza delle procedure.

Le Direzioni competenti programmeranno le sessioni d'esame e il relativo numero di candidati ammessi, garantendo in ogni caso i tempi tecnici necessari per lo svolgimento corretto, accurato e completo dell'esame per ciascun candidato.

Per ogni ulteriore aspetto non espressamente trattato nel presente documento, si rinvia alle disposizioni previste per le attività di accertamento relative al rilascio dell'attestato di idoneità del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008.